

COVID E INFORTUNIO SUL LAVORO

L'INAIL ha emanato la **circolare n. 13/2020** con la quale ha diffuso le prime disposizioni relative alla trattazione dei casi di COVID-19 contratti per cause di lavoro.

Sull'argomento era già intervenuto il Governo con l'art. 42 del DL n. 18/2020 disponendo che i casi di COVID-19 riconosciuti non incidono sul tasso applicato ai singoli datori di lavoro, ma sulla generalità degli stessi, secondo il principio di solidarietà e mutualità già applicato per gli eventi in itinere.

Per quanto concerne la tutela in senso stretto, l'INAIL riconosce già da anni le "malattie infortunio" **ovvero quegli eventi che si verificano a causa della esposizione professionale** (quindi sul luogo di lavoro) a fattori virali, equiparandoli di fatto a eventi a "causa violenta o virulenta".

Fissato preliminarmente il concetto di causa violenta-virulenta, è necessario esaminare gli altri elementi oggettivi che qualificano un evento, **lesione ed occasione di lavoro**, quale infortunio poiché l'assenza anche di uno solo di questi ne provoca il passaggio a "malattia comune" (con tutela da parte dell'INPS per i lavoratori dipendenti).

In questo senso è fondamentale che il medico estensore rediga un certificato medico elettronico (vista la situazione, anche cartaceo) **per infortunio quale atto primario in base al quale il datore di lavoro deve inviare la denuncia di infortunio (in sostanza il medico deve attestare che a suo avviso - fatte le dovute e approfondite valutazioni – il lavoratore abbia contratto il virus in occasione di lavoro).**

L'assenza di riscontro clinico della presenza del virus (contratto sul luogo di lavoro) comporta, come già detto, la trattazione dell'evento come malattia comune.

La tutela assicurativa agisce anche quando si hanno esiti mortali e, ricorrendone le condizioni, viene erogata la rendita a superstiti e le altre prestazioni previste dalla norma.

L'occasione di lavoro

In una situazione di infezione virale generalizzata come quella che stiamo vivendo, è senza dubbio l'elemento più difficile da valutare.

La "occasione di lavoro" rappresenta la "professionalità dell'azione" che si compie nel momento in cui si verifica l'infortunio. Nel caso di infezione virale generalizzata come il Coronavirus, diviene veramente difficile individuare se il virus è stato contratto in ambiente di lavoro o fuori da questo.

La circolare INAIL n. 13/2020 risolve, anche se per moltissimi eventi, parzialmente il problema **poiché introduce per l'infortunio il concetto di presunzione semplice** di origine professionale riferita a tutti gli operatori in ambito sanitario quali a titolo esemplificativo medici, infermieri, inservienti ed altre figure che, non direttamente assunte dalla struttura, si occupano dei servizi di pulizia, manutenzione, cucina e simili; ovvero le figure che garantiscono il funzionamento di una struttura sanitaria. La motivazione della applicazione della "presunzione" è da ricercarsi nella altissima possibilità che gli operatori della sanità hanno di venire contagiati in relazione alla necessità di operare in presenza di persone che devono essere assistite.

L'obbligo di operare in contiguità con altri soggetti ha fatto sì che la presunzione semplice di origine professionale si applichi anche agli addetti al front-office, ai cassieri, banconisti, etc.

È evidente che non si deve considerare la presunzione semplice di origine professionale come elemento escludente alla tutela di altri soggetti che possono avere contratto il virus durante il lavoro.

La differenza sostanziale è che per gli altri eventi, al di fuori della presunzione semplice determinata dall'INAIL, è obbligatoria da parte del medico la valutazione degli (ulteriori) elementi fattuali di correlazione fra lavoro svolto ed infezione; in queste fattispecie infatti potrebbero trovarsi le situazioni "al limite" che renderebbero obiettivamente complessa la qualificazione di un evento come infortunio.